



**P-2017-2509 del 28.08.2017**

Egr. Ing.  
Vittorio Fabrizi  
[ricostruzione@comune.laquila.it](mailto:ricostruzione@comune.laquila.it)  
[protocollo@comune.laquila.postecert.it](mailto:protocollo@comune.laquila.postecert.it)

**OGGETTO: RICHIESTA PARERE PROBLEMATICHE RICOSTRUZIONE  
QUESITO**

Egr. Ing. Vittorio Fabrizi pervengono richieste di chiarimento da parte di alcuni iscritti in merito ad alcune problematiche sulla ricostruzione che si riportano di seguito:

- nel caso in cui i tempi necessari a completare l'opera finanziata dovessero risultare maggiori di quelli previsti nel Provvedimento di contributo definitivo emesso dal Comune, su richiesta motivata, il Comune può concedere una proroga pari al numero di giorni necessari al completamento dell'opera?
- nel caso in cui i tempi per la realizzazione dei lavori risultassero superiori a quelli indicati nel Contributo Definitivo emesso dal Comune di appartenenza, può quest'ultimo concedere la proroga per il termine dei lavori? Si tiene a precisare che i ritardi non sono imputabili alla committenza, in quanto gli stessi sono sospesi in pendenza di giudizio da parte del tribunale che ha nominato un nuovo operatore economico per proseguire le opere, come da gara d'appalto prevista;
- qualora la concessione della proroga abbia esito negativo, le penali previste per i ritardi vanno applicate alla ditta responsabile dei ritardi o alla nuova impresa che si impegna a concludere i lavori?
- considerato che ai sensi della vigente normativa (O.P.C.M. n. 4013/12) le sanzioni e le decurtazioni saranno applicate all'ultimo stato di avanzamento lavori, cosa si deve intendere per ultimo S.A.L.? L'ultimo S.A.L. della ditta uscente o l'ultimo S.A.L. a conclusione dei lavori?
- il pagamento del primo stato di avanzamento lavori alla ditta subentrata per procedere con la conclusione dei lavori, è condizionato alla liquidazione del saldo della ditta uscente?
- nel caso in cui nonostante le sollecitazioni del direttore dei lavori a mezzo di ordini di servizio all'impresa affidataria, i lavori proseguono con estreme lentezza accumulando notevole ritardo, il Comune può determinare comunque la non applicabilità delle penali, al committente, al direttore dei lavori per quanto di






competenza e all'impresa che subentra allorché si giunga alla sostituzione dell'impresa in difetto?

- In considerazione di quanto previsto nella vigente normativa le penali vengono applicate all'ultimo stato di avanzamento dei lavori. Considerando che i lavori sono riconducibili al contratto di appalto, è corretto che le penali vengano applicate quindi all'ultimo stato di avanzamento dell'impresa sostituita per le inadempienze a questa imputabili e che se la nuova impresa esecutrice, sottoscrittrice del nuovo contratto di appalto, dovesse ultimare nei tempi ad essa concessigli è esentata da qualsiasi applicazione delle penali?

Nel ringraziare per la disponibilità, si inviano distinti saluti.

Il Presidente  
Ing. Elio Masciovecchio





**Comune dell'Aquila**  
DIPARTIMENTO RICOSTRUZIONE  
IL DIRETTORE

Città dell'Aquila

Prot n° 0091434 del 13/09/2017

USCITA

All'ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA  
Via Saragat n.32 – loc. Campo di Pile  
67100 L'AQUILA

e p.c. All'Ill.mo Sig. SINDACO  
ASSESSORE ALLA RICOSTRUZIONE  
SEDE

OGGETTO: PARERE PROBLEMATICHE RICOSTRUZIONE.

Con riferimento alla richiesta di parere inoltrata dal Presidente di Codesto ordine Ing. Elio Masciovecchio con nota P-2017-2509 del 26/08/2017 si riferisce quanto segue.


L'istituto della proroga, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione conseguenti al sisma dell'aprile 2009, è stato introdotto con le OPCM 3945/2011 e 4013/2012 che, rispettivamente, all'Art. 3 comma 3 recita: *“sono fatte salve le situazioni di particolare complessità adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del Comune almeno 45 giorni prima della scadenza”* omissis... e all'Art. 6 della 4013/2012 stabilisce le percentuali da applicare in base alle singole circostanze.

Successivamente il Settore Ricostruzione Privata è intervenuto sulla materia con la circolare prot. n. 62367/2014.

Quanto sopra per rispondere ai quesiti espressi al 1° ed in parte al 2° capoverso della richiamata nota.

Per la seconda parte del 2° capoverso si comunica che, nella prassi ormai consolidata del Servizio competente, le sospensioni dovute a procedimenti giudiziari, con date certe, sono riconducibili tra i motivi di concessione di proroga.

In caso di mancata concessione di proroga, o comunque in caso di ritardo nella esecuzione dei lavori (quesito 3° e 4° capoverso) la penale non è applicata né alla vecchia né alla nuova impresa; essa penale determina di fatto soltanto una decurtazione del contributo relativo ai lavori, ed è improprio asserire che tale decurtazione sia applicata all'ultimo SAL, essa può essere determinata solo dopo la fine lavori e di fatto resa esecutiva in sede di liquidazione dello stato finale.



## Comune dell'Aquila

Il SAL che mette l'Amministrazione nelle condizioni di determinare l'entità della sanzione è sicuramente quello conseguente alla fine lavori generale, l'ultimo dell'ultima impresa esecutrice.

Di fatto, alla fine lavori con ritardo, il committente a fronte di lavori effettuati e contabilizzati da uno o più soggetti per un determinato importo complessivo, disporrà di un importo minore.

E' nella sua facoltà, peraltro da supportare con atti e documenti, applicare la penale al soggetto 1 o 2 etc.

Tuttavia a giudizio dello scrivente, ad un esecutore subentrante in situazione di sofferenza temporale, laddove gli venga contrattualizzata la restante parte dei lavori per un determinato tempo e questi onori il suo contratto, non può che essere riconosciuto l'intero corrispettivo pattuito senza penali.

Per quanto riguarda il capoverso 5° è chiaro, alla luce di quanto sinora dedotto, che non c'è un legame tra il saldo all'impresa uscente ed il pagamento del SAL alla ditta entrante, anzi, ben farebbe un saggio ed oculato amministratore a sospendere il pagamento del saldo all'impresa uscente qualora fosse consapevole che a questa con ogni probabilità potrebbero essere addebitate le responsabilità per i ritardi causa della decurtazione del contributo.

Al quesito di cui al 6° capoverso non può che darsi risposta negativa, in quanto, ai primi segnali di ammaloramento dell'appalto, il committente dovrebbe adottare tutti gli strumenti possibili, compresa la risoluzione del contratto.

Nella consapevolezza che tale azione potrebbe esporre l'amministratore ad eventuali azioni risarcitorie, in quanto l'impresa esecutrice, sostenendo di essere in grado nel tempo residuo di recuperare ritardi, potrebbe in qualsiasi momento procedere a variazioni del cronoprogramma lavori, si suggerisce l'inserimento nei contratti di clausole che tutelino la committenza, introducendo la possibilità di risoluzione qualora la lentezza sia conclamata e la produzione non corrisponda a valori stabiliti.

Al quesito dell'ultimo capoverso si è già data risposta nell'articolato testo della presente nota.

E' chiaro che da tutto quanto sopra riportato restano esclusi eventuali patti tra le parti che introducano altre possibilità sanzionatorie che non siano quelle previste dalle vigenti normative.

L'Aquila, li 13/09/2017

IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Vittorio FABRIZI